

SULL'INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO EROGATA DAL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

Sentenza del 8.5.2025 n 6232 – Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Roma, Sez. 22

Composizione

Giudice monocratico Dott. Massimo Zanetti

78 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 494 LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

Indennità di fine rapporto - Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze – Detrazione – Possibilità – Limiti.

Massima

All'indennità di fine rapporto assoggettata a tassazione separata, erogata dal Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, che non è alimentato da un contributo previdenziale posto direttamente a carico dei lavoratori dipendenti, non si applica la detrazione di cui all'ultimo periodo dell'art 19, comma 2-*bis*, TUIR.

Rif. Normativi

D.P.R. n. 917/1986 – art. 19, comma 2-bis

Conformità

Cass. Sez. 5 Sent. n. 27341/2024

Anno pubb.

2025